

(N. 899)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOGGIANO PICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1950

Ricostituzione del comune di Montecastello in provincia di Alessandria.

ONOREVOLI SENATORI. — Per il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, il comune di Montecastello in provincia di Alessandria fu unito a quello di Pietramarazzi, e pel successivo decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, la frazione Fiondi che ne faceva parte fu aggregata al comune di Bassignana.

Quei provvedimenti che non avevano alcuna giustificazione, nè in difficoltà finanziarie per un reggimento autonomo, nè nelle aspirazioni delle rispettive popolazioni, nè nella maggiore convenienza di soddisfare unitariamente ai pubblici servizi, suscitò subito le proteste delle popolazioni interessate.

Avvenuta la liberazione del Paese, così gli abitanti di Pietramarazzi, come quelli di Montecastello richiesero che fosse ripristinata la precedente autonomia e l'Amministrazione comunale predispose studi, accertamenti e proposte al fine di attuare nella maniera più conveniente il voto dagli uni e dagli altri espresso.

Fu accertato innanzi tutto che, ricostituendosi il comune Montecastello, esso avrebbe una popolazione di 833 abitanti, comprendendovi la frazione di Fiondi, e quella del comune di Pietramarazzi-Pavone una popolazione di 623.

L'entità territoriale del comune di Montecastello verrebbe ad essere di ettari 793 e quella di Pietramarazzi-Pavone di ettari 783.

Nella risposta data il 7 novembre 1946 alla nota n. 19983, divisione II, del 1° agosto 1946 del Prefetto di Alessandria, il Sindaco di Pietramarazzi fece rilevare l'equo riparto di spese che sarebbero a carico di ciascuno dei due Comuni, e la corrispondente elevazione della tassa di famiglia per ciascuno di essi, in maniera da poter tenere conto dei deliberati miglioramenti a favore dei dipendenti statali e degli enti locali.

Fu rilevato inoltre, che la situazione di Montecastello si prospetta migliore di quella di Pietramarazzi, perchè possiede una notevole proprietà patrimoniale (essenzialmente campi e boschi) di forte rendimento, mentre Pietramarazzi ne è quasi assolutamente priva.

Fu fatto infine presente, che la manutenzione e sistemazione delle opere pubbliche di Montecastello per oltre diciotto anni furono pressochè trascurate dalle passate Amministrazioni podestarili, mentre il centro di Pietramarazzi ha potuto essere sistemato in ogni sua parte e così per una lunga serie di anni non avrà bisogno di provvedere a lavori straordinari,

ciò che invece è non soltanto necessario, ma, si può dire, indifferibile per Montecastello, dato lo stato di abbandono e di deperimento specialmente della sede stradale; e pertanto il reddito del patrimonio immobiliare potrà, a suo tempo, dal nuovo Comune venire utilmente destinato alle sistemazioni straordinarie più importanti ed urgenti.

Concludeva il Sindaco di Pietramarazzi la sua risposta alla nota prefettizia, che mentre i due separati organismi di Pietramarazzi e di Montecastello potranno indubbiamente e « regolarmente sussistere, funzionare, incrementarsi ed anche migliorare la propria consistenza coi mezzi di cui ora dispongono, le loro condizioni riceveranno un ulteriore miglioramento per i preannunziati provvedimenti governativi che darebbero modo ai piccoli Comuni di poter applicare con maggior elasticità i tributi locali ».

Non è parso al proponente che possa elevarsi alcun dubbio circa la convenienza di comprendere nel provvedimento che si propone anche l'aggregazione al ricostituendo Comune di Montecastello della frazione di Fiondi che gli apparteneva prima dell'entrata in vigore dei due ricordati decreti 24 agosto 1928, n. 2108, e 31 dicembre 1928, n. 3312. È sano criterio di economia legislativa di non moltiplicare i provvedimenti, epperò poichè già è apparso, dalle relazioni del Consiglio comunale, il voto che anche la frazione Fiondi debba essere aggregata al comune di Montecastello, il proponente ritiene

che si abbia ad accoglierlo col presente progetto di legge.

Il sottoscritto si è fatto dovere di esaminare lo schema di bilancio preventivo dei nuovi comuni di Pietramarazzi e di Montecastello, rilevandone la corrispondenza colle considerazioni che l'accompagnano.

Le condizioni di fatto che si richiedono quali estremi per il ripristino di cessate autonomie comunali, sufficiente complesso demografico, mezzi finanziari adeguati, agevolazione nella amministrazione rispettiva, e soprattutto l'esplicita volontà della popolazione, ricorrono nel caso del ricostituendo comune di Montecastello.

Non può al voto di quella popolazione opporsi la disposizione dell'articolo 133 della Costituzione, che demanda alla Regione di istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, perchè, come fu ritenuto, a norma della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, fino a che non siano composte le Regioni e fissate con adeguate leggi le loro competenze, rimangono in vigore le precedenti norme per cui è di competenza del Parlamento di provvedervi (cfr. la prassi seguita per la ricostituzione dei comuni di Cerretto Langhe-Cuneo; di Ormea-Imperia; di Braone, Losine e Niar-do-Brescia).

Per queste considerazioni il proponente presenta il seguente disegno di legge, che confida trovi il consenso del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione.

Nella sua nuova circoscrizione viene compresa anche la frazione Fiondi, già aggregata, con decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, al comune di Bassignana.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

## Art. 2.

Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il Comune di Pietramarazzi che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.